

bunale arbitrale del venditore » ed alle « condizioni unitarie del commercio di granaglie tedesco ».

Infondato, infine, è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti, denunciando la violazione della L. 19 gennaio 1968 n. 62 (e, quindi, dell'art. V n. 1 e 2 della Convenzione di New York) in relazione all'articolo 360 n. 5 cod. proc. civ., lamentano che la Corte di merito non ha motivato in ordine alla congruità del termine a comparire, risultato di fatto inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione dei termini vigente in Italia nel periodo feriale; della distanza fra la sede del giudice e quella delle parti; della diversità linguistica e della necessità di assicurarsi la collaborazione di un avvocato tedesco, sì da risultare sacrificato il loro diritto di difesa.

L'art. V della citata Convenzione non consente il riconoscimento di una sentenza arbitrale quando la parte contro la quale essa sia invocata, non sia stata informata dalle designazione dell'arbitro e della procedura arbitrale o non le sia stato possibile far valere le sue difese. La norma non stabilisce alcun termine in astratto: e soltanto indiret-

tamente il termine può avere rilevanza, quando sia stato tale da impedire o l'informativa o la possibilità di difesa. L'onere di dimostrare l'eventuale invalidità della clausola compromissoria e della nomina degli arbitri e del relativo procedimento incombe alla parte nei cui confronti il lodo arbitrale viene invocato (art. 272/77); e la relativa indagine costituisce accertamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivato.

In proposito la Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e da errori di diritto, che i Casillo furono tempestivamente informati della procedura arbitrale ed invitati a procedere alla nomina del proprio arbitro e che dalla esibita documentazione risultava che i termini concessi ai Casillo per comparire dinanzi al collegio arbitrale erano congrui, anche tenuto conto della sospensione durante il periodo feriale dei termini processuali vigenti in Italia, sì che vano era parlare, per tale motivo, di superamento dei limiti del nostro ordine pubblico.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. (Omissis).

VCA X / N4C / 31. 67

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 6 FEBBRAIO 1981

DI CASTELLO, Pres. — DI DOMENICO, Est.
COOK INDUSTRIES INC. c. CARAPELLI S.p.A.

Arbitrato — Clausola compromissoria — Convenzione di New York — Approvazione specifica per iscritto — Non necessaria.
Arbitrato — Clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di contratto — Richiamo delle stesse — Efficacia.

Con contratto in data 23 agosto 1974 la Cook Industries Inc. vendette alla Carapelli S.p.a. una partita di 20.000 tonn. di grano. Il contratto era predisposto sul formulario a stampa della North American Export Grain Association (N.A.E.G.A.) con l'indicazione, negli specifici spazi predisposti all'uopo, della quantità e qualità della merce, del prezzo e delle particolari condizioni della vendita. Sotto le firme dei contraenti apposte sul recto del foglio sotto le parole « buyer » e « seller », figuravano, sempre a stampa ed in carattere maiuscolo, le parole « See conditions and rules on other side ». Sul retro del foglio erano contenute a stampa le condizioni generali di vendita tra cui una clausola arbitrale del seguente tenore:

3. ARBITRATION. Buyer and seller agree that any controversy or claim arising out of, in connection with or relating to this contract, or the interpretation, performance or breach thereof, shall be settled by arbitration in the City of New York before the American Arbitration Association or its successors, pursuant to the Grain Arbitration Rules of the American Arbitration Association, as the same may be in effect at the time of such arbitration proceeding, which rules are hereby deemed incorporated herein and made a part hereof, and under the laws of the State of New York. The arbitration award shall be final and binding on both parties and judgment upon such arbitration award may be entered in the Supreme Court of the State of New York or any other Court having Jurisdiction thereof. Buyer and seller hereby recognize and expressly consent to the jurisdiction over each of them of the American Arbitration Association or its successors, and of all the Courts in the State of New York. Buyer and seller agree that this contract shall be deemed to have been made in New York State and be deemed to be performed there, any reference herein or elsewhere to the contrary notwithstanding.

Al foglio a stampa erano aggiunti due fogli dattiloscritti, firmati dalle parti, con condizioni aggiuntive a cui era fatto riferimento nel primo foglio con le parole dattiloscritte, apposte sopra le firme: « Special conditions as listed on enclosed addenda to form an integral part of this contract ».

A seguito del rifiuto della Carapelli di dare esecuzione al contratto la Cook Industries vendette la merce in danno e promosse giudizio arbitrale a New York contro la Carapelli chiedendo il risarcimento del danno. Con lodo arbitrale in data 27 giugno 1978 gli arbitri accolsero la domanda della Cook Industries condannando la Carapelli al pagamento della somma di dollari 29.520,25 oltre interessi e spese.

Con citazione notificata il 7 gennaio 1980 la Cook Industries convenne la Carapelli davanti alla Corte d'Appello di Firenze chiedendo l'esecuzione del lodo arbitrale. A tale richiesta la Carapelli oppose la nullità della clausola arbitrale per mancanza di convenzione scritta, non risultando una intenzione delle parti di includere nel loro contratto le condizioni generali figuranti sul verso del formulario, e comunque per mancanza di specifica approvazione scritta della clausola.

App. Firenze 6-II-1981

Cook Industries c. Carapelli

A norma della Convenzione di New York 10 giugno 1958 non è richiesta l'approvazione specifica scritta della clausola arbitrale⁽¹⁾.

Sia una clausola compromissoria che una clausola di proroga di giurisdizione possono essere inserite nelle condizioni generali di contratto che le parti, con la firma di questo, abbiamo richiamato⁽²⁾.

È pertanto valida la clausola arbitrale inserita nelle condizioni generali che figurano a tergo del documento sul recto del quale figurano le firme dei contraenti sotto le quali è contenuto un richiamo alle condizioni generali suddette⁽³⁾.

Fatto e svolgimento del processo. — Cook Industrie Inc. corrente in Memphis, Tennessee, Stati Uniti, conveniva in giudizio avanti a questa Corte la Carapelli S.p.a. in liquidazione.

Esponneva che con contratto del 23 agosto 1974 essa aveva venduto alla Carapelli 20.000 long tons di grano al prezzo di dollari 180 per tonnellata metrica. Essendo però la compratrice rimasta inadempiente, l'istante si era avvalsa di apposita clausola inserita nel verso del contratto, promuovendo giudizio arbitrale in conformità della Grain Arbitration Rules dell'American Arbitration Association. E in effetti il Tribunale arbitrale dei grani di New York, accertata l'inadempienza della Carapelli, con lodo emesso il 27 giugno 1978 in sua contumacia la condannava a pagare all'esponente

dollari 29.520,24 per danni (*carrying charges*), oltre dollari 2250 per onorari, dollari 645,20 per diritti amministrativi e gli interessi all'8,5 % dal 5 gennaio 1975.

Ciò premesso la Cook Industries Inc. chiedeva che, a norma della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, fosse dichiarata l'esecutività nel territorio italiano del lodo suindicato con condanna della controparte alle spese.

Costituitasi in persona dei liquidatori dott. Francesco Carapelli ed Elio Pozzo, la società convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda deducendo l'insussistenza di una convenzione scritta di arbitrato e quindi l'inapplicabilità della Convenzione di New York surrichiamata. Difatti, a suo dire, il contratto in esame si componeva di tre distinte pagine tutte firmate in cal-

(1) Nello stesso senso cfr. Cass. S.U. 11 settembre 1979, n. 4746, *S.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni Lloyd Continental c. S.p.a. Navigazione Alga*, in questa Rivista, 1980, 31 e ivi riferimenti.

(2) Nello stesso senso cfr. Cass. S.U. 11 settembre 1979, n. 4746 sopra citata; Trib. Genova 22 gennaio 1977, *Basso Legnani c. The Licenses Insurance Company Ltd, Comoran Africa Line, Charles Le Borgne S.a.*, in questa Rivista, 1977, 201 (relativa ad una clausola di deroga della giurisdizione); App. Genova, 2 dicembre 1977, *La Federale c. Agenzia Marittima Italo Scandinava S.p.a.*, in questa Rivista, 1978, 289 (relativa ad una clausola compromissoria per arbitrato estero).

App. Firenze 6-II-1981

Cook Industries c. Carapelli

ce dalle parti ma nessuna delle quali conteneva il minimo accenno alla pattuizione arbitrale. Né poteva ritenersi che concorresse a formarne parte integrante una lunga serie di clausole riportate sul retro della pagina predisposta in forma di modulo a stampa, tanto più che questa era stata ampiamente modificata mentre le altre due erano state interamente compilate a macchina. (*Omissis*).

Motivi della decisione. — A norma dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (cui l'Italia ha aderito con L. 19 gennaio 1968, n. 62), condizione necessaria alla dichiarazione di efficacia di tali sentenze nell'ambito dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato è l'esistenza di una convenzione scritta mediante la quale le parti si siano impegnate a sottoporre ad arbitrato la risoluzione di controversie che fra loro sono sorte o possono sorgere. E lo stesso articolo specifica che per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita nel contratto oppure un compromesso sottoscritto dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o telegrammi.

È in relazione all'accennata prescrizione che la difesa della convenuta ha sollevato la sua eccezione di fondo, di difetto di una clausola compromissoria scritta con la quale i contraenti in occasione della compravendita dei 20.000 long tons di grano di cui si discute si sarebbero obbligati a rimettere ad *ex tri* definizione di eventuali vertenze. Ciò essenzialmente perché, pur essendo

codesta clausola ricompresa fra quelle a carattere generale riportate sul retro del modulo a stampa servito per la stipulazione del contratto, manca in calce ad essa la firma delle parti quale manifestazione della volontà di accettazione anche di questa particolare regolamentazione dei loro rapporti.

Ad avviso della Corte i rilievi mossi non hanno sotto il prospetto profilo alcun fondamento.

È da premettere che il contratto 23 agosto 1974, prodotto rispettivamente in copia fotostatica e in originale, si compone di un primo foglio intestato alla North American Export Grain Association che riporta nella facciata anteriore le singole pattuizioni dell'accordo di compravendita. Il testo dello scritto a stampa è stato per un verso completato negli spazi vuoti con le indicazioni relative ai soggetti interessati, al quantitativo, al prezzo ecc., e per altro verso depennato in alcuni tratti delle pattuizioni suddette.

Le firme dei contraenti sono collocate in calce alla facciata in esame accanto alle espressioni « Buyer » (compratore) e « Seller » (venditore). Sul rigo sotto le firme si legge, sempre a stampa: « See conditions and rules on other side » (si vedano le condizioni e le regole sull'altro lato), mentre prima delle firme stesse e battuta a macchina è riportata la frase: « special conditions as listed on enclosed addenda to form an integral part of this contract » (le condizioni speciali elencate negli addenda formano parte integrante di questo contratto).

Sul retro del primo foglio di cui si è parlato sono poi trascritte una serie di clausole, fra cui al n. 3

quella compromissoria, ma questa facciata a stampa non presenta cancellature o modifiche e non è firmata. Vi sono invece altri due fogli contrassegnati « page 2 » e « page 3 » e qualificati come *addenda* del contratto che recano le condizioni speciali di cui è menzione nel testo principale, che sono debitamente firmati.

Orbene non sembra dalla descrizione riportata che la clausola compromissoria vada esclusa dal novero di quelle che i contraenti effettivamente vollero attraverso la sottoscrizione apposta sulla prima facciata.

Anzitutto è di nessun significato il fatto, posto in rilievo dalla convenuta, che i due allegati siano contrassegnati come pagina 2 e pagina 3 quasi che, in continuazione della pagina 1 della facciata anteriore del primo foglio, si sia voluto omettere il retro di esso ove la clausola compromissoria è contenuta. In realtà qui il termine « pagina » sta per « foglio » ed ha la sua giustificazione più verosimile nell'essere i fogli staccati e non uniti come in un libro, in cui ciascuna facciata viene ad avere una numerazione progressiva e organica. Del resto, se fosse vera la tesi che si confuta, anche la parte posteriore della pagina 2, pur se in bianco, avrebbe seguito l'ordine crescente sicché il secondo allegato non avrebbe potuto essere la pagina 3.

A prescindere comunque dall'aspetto considerato che attiene a fattori estrinseci, la convenzione scritta sull'arbitrato certamente è presente nella specie, e ciò si ricava dalla coordinazione delle diverse parti di cui l'atto si compone. Ma va sotto-

lineato che, richiedendosi dalla Convenzione di New York soltanto questo requisito come necessario e sufficiente, non trova ingresso in sede di riconoscimento di lodi arbitrali stranieri la disposizione dell'art. 1341 comma 2 cod. civ. sulla specifica approvazione scritta delle clausole cosiddette vessatorie, che altrimenti s'imporrebbe alla parte richiedente un adempimento aggiuntivo che nella speciale materia non è previsto (in questo senso: Cass. 13 dicembre 1979, n. 4746).

In concreto è esatto che occorre andare alla ricerca di sicuri elementi dimostrativi del proposito dei contraenti di demandare ad arbitri la risoluzione delle controversie instaurande e che la certezza di tale proposito deve apparire dallo scritto, ma l'indagine in questo senso non può che muovere da un'interpretazione globale della volontà negoziale.

Come si evince dalla giurisprudenza che si è andata formando in ordine alla Convenzione di New York e anche alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1978 sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dei Paesi della Comunità Europea (resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804), una clausola, sia essa compromissoria che di proroga alla competenza giurisdizionale, ben può essere inserita nelle condizioni generali del contratto che le parti, con la firma di questo, abbiano richiamato (vedasi soprattutto, oltre Cass. n. 4746/1979 citata, Cass. n. 14 giugno 1980, n. 3799, entrambe ricordate dalla difesa dell'attrice).

Ciò risponde ad un'esigenza di speditezza e di uniformità dei traf-

fici internazionali, i quali se da un punto di vista soggettivo intercorrono fra ditte e imprese qualificate ben al corrente degli usi commerciali, dall'altro conducono ad una certa ripetitività di rapporti, per il che l'accordo contrattuale viene di solito a formarsi su schemi prefissati e noti. Questo significa che se naturalmente di volta in volta debbono precisarsi taluni dati e circostanze, il modo di procedere generale per giungere al contratto e che si traduce nell'adozione di formulari, nella predeterminazione di principi e regole, nei rinvii di una parte all'altra degli schemi scritti rimane una costante ricorrente soggetta semmai a mutamenti di dettaglio ma non sostanziali.

Ora nel caso in esame, il modulo a stampa adoperato per la compravendita dei 20.000 long tons deve ritenersi preparato in anticipo dalla parte venditrice e non come la sua difesa sostiene, da un terzo quale sarebbe la North American Export Grain Association. La quale è un organismo che negli Stati Uniti riunisce i commercianti all'ingrosso di granaglie, per cui allorché nelle singole occasioni viene utilizzato è in definitiva fatto proprio da chi se ne avvale e trova più comodo contrattare sulla base di uno schema già collaudato. Il modulo peraltro al suo ultimo rigo, che è sì dopo le firme ma solo per una ragione di struttura formale delle pagine e non certo con l'intento di lasciarlo fuori dallo strumento destinato a consacrare le dichiarazioni contrattuali, ha quel richiamo alle condizioni e regole trascritte sul retro di cui invano si contesta la validità.

Non solo la Carapelli è società assai esperta nel ramo e sicuramente non nuova ad affari del genere talché non v'è da supporre che sia stata colpita la sua buona fede, ma essa fu posta con ogni evidenza in condizioni di prestare la sua attenzione sull'annotazione finale. D'altronde le clausole sul retro non si riferiscono soltanto all'arbitrato ma anche ad altre (impedimenti giustificativi, scioperi, cause di forza maggiore, ritardi nella consegna, spese di deposito, recesso ecc.), tutte indispensabili per una compiuta disciplina del rapporto e che perciò l'uno e l'altro dei contraenti non poteva non aver presenti.

È vero che la fattispecie presenta una qualche diversità rispetto a quelle che diedero origine ai precedenti giurisprudenziali e per le parziali cancellature dello stampato e per le clausole speciali degli allegati. Siffatte peculiarità pongono il quesito se sia in tal modo obliterato il richiamo alle clausole generali sul retro, ma non sembra difficile dare ad esso risposta negativa.

Un facile preliminare rilievo è che, essendo state le clausole a stampa in alcuni punti depennate, sarebbe stato egualmente agevole cancellare l'avvertimento « see conditions and rules on other side » ove si fosse inteso eliminare questa forma di rinvio. Dal che è logico desumere che, pur aggiungendo delle condizioni speciali che sono quelle riprodotte nei due allegati, le parti non prevedero di privare di effetti le condizioni generali, onde è chiaro che le une e le altre non si escludano a vicenda ma anzi coesistono e adem-

piono ad una funzione loro propria.

Invero le condizioni e le regole sul retro del primo foglio, dettando criteri di massima per il contratto tipo di compravendita di cereali, viene a rappresentare il supporto di base su cui si adegua il contratto specifico, il quale però ha bisogno di qualche adattamento in presenza di interessi contingenti. Questo dà ragione del perché mentre il secondo è stato variato mediante tratti cancellati, il primo è rimasto inalterato, senza che tuttavia sia carente un certo scambio di contenuti fra l'uno e l'altro.

In proposito la difesa attrice ha posto in evidenza due punti di riferimento: quello relativo al pagamento che viene stabilito doverosi fare a New York contro consegna dei documenti d'imbarco in conformità della regola 8 che è una di quelle che appare sul retro, e quello concernente l'onere di sostenere le spese di deposito (« carrying charges ») nel caso di ritardo nella presentazione della nave per il carico. Siffatte spese già contemplate al n. 5 delle condizioni generali sono ribadite nel secondo degli allegati, mutando però il sistema crescente di calcolo percentuale e assumendo quale dato di raffronto il contratto Naega (cioè « North American Export Grain Association ») del 15 novembre 1973 che è quello cui le parti sono ricorse.

In conclusione non par dubbio alla Corte che nella specie la volontà contrattuale della Cook Industries e della soc. Carapelli si desuma unitariamente da più atti strettamente correlati: la facciata, anteriore del primo foglio, i due allegati

dichiarati espressamente sua parte integrante, e il retro del cennato primo foglio per il quale non richiedevasi analoga dichiarazione essendo sufficiente il richiamo a stampa in fondo. Tutte e ciascuna di queste parti rispondono ad un'esigenza sostanziale e poiché la firma dei contraenti si trova nella parte introduttiva principale (oltre che negli allegati), essa si riflette ai fini della positiva individuazione della convenzione scritta sul corpo delle clausole richiamate.

Per contrastare la domanda del lodo arbitrale la difesa convenuta in comparsa conclusionale muove altra obiezione, ossia che la clausola compromissoria sarebbe nulla a sensi dell'art. 809 cod. proc. civ. in quanto non contiene la nomina degli arbitri né stabilisce il numero di essi e il modo di nominarli. Ma anche questa questione, che va vista piuttosto come denuncia di nullità sancita dall'ordinamento interno che come eccezione riconvenzionale, come tale tardivamente dedotta, è inconstituente.

Al n. 3 delle condizioni generali è precisato (nel testo italiano non impugnato) « che qualsiasi controversia che nasca da o in relazione con questo contratto o alla sua interpretazione o esecuzione o inadempimento sarà definita da arbitro nella città di New York dinanzi all'American Arbitration Association o di suoi successori, in conformità delle Regole Arbitrali del Grano dell'American Arbitration Association, quali saranno in vigore al tempo di tale procedimento arbitrale, e tali regole sono con la presente ritenute incorporate qui e rese parte

di questo contratto, e in base alle leggi dello Stato di New York ». Dal che discende che sia pure « per relationem » la clausola arbitrale designa senza possibilità di equivoci, attraverso il recepimento di un complesso normativo che la società compratrice per la sua qualità non poteva ignorare, il modo di designare degli arbitri, la procedura da seguire

e ogni altro elemento necessario a condurre a termine il relativo giudizio.

Per tutte le svolte ragioni, disattese le deduzioni della convenuta, e in accoglimento della domanda, va riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia il lodo arbitrale pronunciato fra le parti a New York il 27 giugno 1978. (Omissis).